



Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'OSCE
Vienna

Prot. N. 154

NOTE VERBALE

The Permanent Delegation of Italy to the OSCE presents its compliments to all Delegations / Permanent Missions to the OSCE and to the Conflict Prevention Centre and, following its Note Verbale no. 141/2013, has the honour to submit of the exchange of information for the year 2013 on the Code of Conduct on politico-military related aspects of security, according to FSC.DEC/02/09.

The Permanent Delegation of Italy to the OSCE avails itself of this opportunity to renew to all Delegations / Permanent Missions to the OSCE and to the Conflict Prevention Centre the assurance of its highest consideration.

02. MAI 2013



To all Delegations / Permanent Missions to the OSCE
To the Conflict Prevention Centre
VIENNA



ITALIA

**SCAMBIO DI INFORMAZIONI SUL CODICE DI CONDOTTA
RELATIVO AGLI ASPETTI POLITICO-MILITARI DELLA
SICUREZZA**

APRILE 2013

SEZIONE I: ELEMENTI INTRASTATALI

1. Misure per prevenire e combattere il terrorismo

1.1 A quali accordi o convenzioni (universali, regionali, sub-regionali e bilaterali) relative alla prevenzione ed al contrasto del terrorismo ha aderito il vostro Stato?

CONVENZIONI DELLE NAZIONI UNITE

Convenzione sui reati commessi a bordo di aeromobili	Tokyo, 14 settembre 1963
Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili	L'Aia, 16 dicembre 1970
Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile	Montreal, 23 settembre 1971
Convenzione sulla prevenzione e repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici	New York, 14 dicembre 1973
Convenzione europea per la soppressione del terrorismo	Strasburgo, 27 gennaio 1977
Convenzione contro la cattura degli ostaggi	New York, 17 dicembre 1979
Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari	Vienna, 3 marzo 1980
Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale	Montreal, 24 febbraio 1988

Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima	Roma, 10 marzo 1988
Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale	Roma, 10 marzo 1988
Convenzione sulla marcatura di esplosivi plastici e in foglie ai fini di identificazione	Montreal, 1 marzo 1991
Convenzione per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo	New York, 15 dicembre 1997
Convenzione per la soppressione del finanziamento del terrorismo	New York, 9 dicembre 1999
Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo	Dublino, 30 maggio 2008

ALTRE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Convenzione europea per la soppressione del terrorismo	Strasburgo, 27 gennaio 1977
Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica	Budapest, 23 novembre 2001
Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo	Dublino, 30 maggio 2008

ACCORDI BILATERALI

ALBANIA	Protocollo d'Intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle Forze di Polizia albanesi.	Roma, 17 settembre 1997
	Rinnovo del Protocollo d'Intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle Forze di Polizia albanesi.	Roma, 11 giugno 1998
	Protocollo d'Intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle Forze di Polizia albanesi e allo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità.	Roma, 10 novembre 1998
	Protocollo d'Intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle Forze di Polizia albanesi e allo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità.	Roma, 10 gennaio 2000
	Protocollo d'Intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle Forze di Polizia albanesi e allo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità.	Tirana, 5 luglio 2000
	Protocollo d'Intesa concernente lo sviluppo dei programmi a sostegno delle Forze di Polizia albanesi e la collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità attraverso la costituzione di un Ufficio di Collegamento italiano in Albania ed il distacco di un Ufficiale (o Ufficiali) di Collegamento albanese (i) in Italia.	Roma, 13 febbraio 2001
	Protocollo d'Intesa concernente lo sviluppo dei programmi a sostegno delle Forze di Polizia albanesi e la collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità attraverso la costituzione di un Ufficio di Collegamento italiano in Albania ed il distacco di un Ufficiale (o Ufficiali) di Collegamento albanese (i) in Italia	Lecce, 12 novembre 2002
ALGERIA	Accordo di cooperazione in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed all'immigrazione illegale.	Algeri, 22 novembre 1999
	Memorandum d'intesa per il rafforzamento della cooperazione in materia di polizia	Algeri, 22 luglio 2009
ARGENTINA	Accordo sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata.	Roma, 6 ottobre 1992
	Memorandum d'intesa tra l'Italia e l'Argentina per la cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, ai traffici illeciti ed al terrorismo internazionale.	Buenos Aires, 6 ottobre 1999

AUSTRIA	Accordo bilaterale per la collaborazione nella lotta contro il terrorismo internazionale, criminalità organizzata internazionale ed il traffico illegale di stupefacenti.	Vienna, 12 novembre 1986
	Accordo sulla cooperazione di polizia.	Vienna, 15 dicembre 1997
	Memorandum d'Intesa sulla cooperazione di polizia.	Vienna, 1° ottobre 2002
BRASILE	Intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Dipartimento di Stato della Pubblica Sicurezza dello Stato di Rio de Janeiro per il rafforzamento della cooperazione di polizia.	Rio de Janeiro, 31 gennaio 2008
BULGARIA	Accordo di cooperazione di polizia in materia di lotta alla criminalità organizzata.	Roma, 12 aprile 1999
CILE	Accordo bilaterale di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga.	Roma, 16 ottobre 1992
CIPRO	Accordo di cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità.	Nicosia, 28 giugno 2002
COREA DEL SUD	Memorandum d'intesa in materia di cooperazione di polizia.	Seoul, 7 maggio 2010
EGITTO	Accordo bilaterale di cooperazione di polizia.	Il Cairo, 18 giugno 2000
EMIRATI ARABI UNITI	Accordo in materia di sicurezza.	Abu Dhabi, 14 novembre 2005
FEDERAZIONE RUSSA	Accordo di cooperazione e di reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di migrazione e delle esportazioni e in materia di lotta al riciclaggio	Roma, 29 luglio 1996
FRANCIA	Accordo contro il terrorismo, la criminalità ed il traffico di droga.	Parigi, 13 ottobre 1986
	Accordo sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e di dogana.	Chambery, 3 ottobre 1997
GERMANIA	Accordo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana ed il Ministero Federale dell'Interno della Repubblica Federale di Germania sulla collaborazione di polizia.	Bonn, 22 ottobre 1993
	Protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Polizia di Stato ed il Bundeskriminalamt in materia di contrasto alla criminalità organizzata italiana	Berlino, 12 dicembre 2007
GHANA	Accordo di cooperazione nella lotta contro il traffico di migranti, la tratta di esseri umani, l'immigrazione illegale e il terrorismo	Accra, 8 febbraio 2010
GRECIA	Accordo contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico di droga.	Atene, 23 settembre 1986
	Accordo sulla cooperazione di polizia.	Roma, 10 gennaio 2000

INDIA	Accordo contro il terrorismo, la droga e la criminalità organizzata.	Nuova Delhi, 6 gennaio 1998
IRAN	Accordo di cooperazione di polizia in materia di sicurezza	Roma, 31 ottobre 2002
IRAQ	Memorandum in materia di cooperazione e di polizia	Roma, 30 settembre 2009
ISRAELE	Dichiarazione congiunta tra il direttore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ed il capo della polizia israeliana sulla cooperazione internazionale di polizia.	Gerusalemme, 20 luglio 2004
	Accordo contro il traffico di stupefacenti, il terrorismo e altri reati.	Gerusalemme, 10 febbraio 2005
LIBIA	Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista per la collaborazione nella lotta al terrorismo , alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope ed all'immigrazione clandestina.	Roma, 13 dicembre 2000
MAROCCO	Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco nella lotta contro il terrorismo , la criminalità organizzata ed il traffico di droga.	Rabat, 16 gennaio 1987
	Protocollo aggiuntivo all'Accordo di cooperazione firmato a Rabat il 16 gennaio 1987 fra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco in materia di lotta al terrorismo , alla criminalità organizzata ed il traffico di droga.	Roma, 16 dicembre 1996
NIGER	Intesa operativa tra la Polizia Nazionale del Niger ed il Dipartimento di Pubblica Sicurezza italiano	Niamey, 1° dicembre 2011
REGNO UNITO	Accordo contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga.	Roma, 11 gennaio 1989
REPUBBLICA CECA	Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca in materia di lotta contro il terrorismo , la criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.	Praga, 22 marzo 1999

SIRIA	Accordo contro la criminalità organizzata, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e il riciclaggio di denaro	Damasco, 3 gennaio 2001
SENEGAL	Memorandum d'intesa per il rafforzamento della cooperazione di polizia.	Dakar, 28 luglio 2010
REP. DI SERBIA	Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata, al narcotraffico ed al terrorismo internazionale	Roma, 18 dicembre 2008
SLOVACCHIA	Accordo di cooperazione in materia di lotta al terrorismo , al traffico di sostanze stupefacenti ed alla criminalità organizzata.	Bratislava, 19 aprile 200
SLOVENIA	Memorandum sulla cooperazione di polizia.	Lubiana, 14 novembre 1997
	Accordo sulla cooperazione di polizia.	Lubiana, 5 luglio 1998
SPAGNA	Accordo bilaterale di cooperazione contro il terrorismo e la criminalità organizzata.	Madrid, 12 maggio 1987
STATI UNITI D'AMERICA	Accordo bilaterale di cooperazione sul terrorismo.	Roma, 24 giugno 1986
	Memorandum in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo.	Washington, 4 dicembre 2007
	Procedure operative riguardo allo scambio di informazioni relative al monitoraggio antiterroristico.	Roma, 28 gennaio 2009
SVIZZERA	Accordo relativo alla cooperazione tra le Autorità di polizia e doganali.	Roma, 10 settembre 1998
	Protocollo relativo all'istituzione di Centri di cooperazione di polizia e di dogana.	Chiasso, 17 settembre 2002
TURCHIA	Accordo di cooperazione in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illecito di stupefacenti e di esseri umani	Roma, 22 settembre 1998
UNGHERIA	Accordo bilaterale di cooperazione in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope.	Roma, 13 maggio 1997
UZBEKISTAN	Accordo bilaterale di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo ed al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.	Roma, 21 novembre 2000

A livello globale, le **Nazioni Unite** costituiscono il principale foro di riferimento per la cooperazione multilaterale in materia di prevenzione e lotta al terrorismo. Il quadro giuridico disegnato dalla “Strategia Globale per la lotta al terrorismo” rappresenta il terreno comune per l’azione di settore. In conformità ai principi in essa contenuti, l’Italia ha ratificato 12 delle 13 convenzioni internazionali contro il terrorismo (la Convenzione sulla repressione degli atti di terrorismo nucleare del 2005 è stata firmata dall’Italia nel

settembre del 2005 e le procedure di ratifica sono attualmente in corso); e ha adeguato la sua legislazione in materia con l'adozione della Legge 431/2001 e con l'adozione di altri provvedimenti legislativi approvati tra il 2004 e il 2005, mediante i quali sono state introdotte, tra l'altro, nuove fattispecie penali e norme per il controllo dei dati del traffico telefonico e telematico, nonché norme per il monitoraggio dei flussi finanziari illeciti. Nell'ambito della prevenzione del finanziamento al terrorismo, un ruolo di primo piano è svolto dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, ossia l'organismo interministeriale costituito presso il Ministero Economia e Finanze.

L'Italia fornisce inoltre un contributo determinante al *Comitato Sanzioni Al Qaeda e Talebani* di cui alla UNSCR 1267/99 e successive. Nel 2011, il nostro Paese ha sostenuto la riforma del regime sanzionatorio ONU, che ha condotto all'adozione nel mese di giugno delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 1988 e 1989 (2011), che rinnovano il regime sanzionatorio contro Al Qaeda, separandolo da quello contro i Talebani. L'Italia, assieme alla Germania, è tra i Paesi membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza che ha presentato il maggior numero di proposte di inserimento nelle liste ONU.

Il **G8** ha affrontato sistematicamente le tematiche relative al terrorismo sia a livello politico (soprattutto a partire dal vertice di Kananaskis nel 2002 fino a quello di Camp David nel 2012) che a livello operativo - strategico. Quest'ultimo profilo è stato elaborato da un gruppo di lavoro specializzato (*Gruppo Roma-Lione*). Gli Otto, in partnership con Spagna, Australia e Svizzera, e con il CTED dell'ONU, hanno collaborato attraverso il Counter Terrorism Action Group (CTAG), riunitosi l'ultima volta a Vienna nel marzo 2011 al fine di coordinare l'assistenza tecnica ai Paesi terzi.

Nel settembre 2011, su iniziativa statunitense, il CTAG è stato sostituito dal Global Counter-Terrorism Forum. L'elevato impegno dell'Italia in questi due organismi ha sempre garantito un adeguato contributo in termini di scambio di informazioni e buone prassi, nonché di sostegno e sviluppo di progetti specifici intesi a migliorare la cooperazione internazionale.

Il **Gruppo Roma-Lione** è il risultato della fusione, deliberata dal Vertice di Kananaskis del 2002, del Gruppo di Lione, che si occupava di contrasto alla criminalità organizzata, e del Gruppo di Roma, istituito dopo l'11 settembre con uno specifico mandato nel campo della lotta al terrorismo. Si tratta di un foro per lo scambio di informazioni, l'esame e la promozione di iniziative di concertazione e cooperazione nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Il Gruppo si riunisce in due o tre sessioni annuali – l'ultima riunione si è tenuta a Londra sotto la presidenza britannica dal 16 al 18 aprile 2013 - ed elabora proposte da sottoporre all'approvazione dei vertici politici (Capi di Stato e di Governo, Ministeri degli Esteri, Ministeri Giustizia/Interni), ma anche "best practices" e "guidelines" per l'adozione di misure operative da parte di organismi multilaterali specializzati (ad esempio, ICAO, l'IMO, Comitati esecutivi dell'ONU, Interpol). Nell'ambito del "Gruppo Roma/Lione" del G8 opera il Counter Terrorism Practitioners Subgroup (CTP), che, data la delicatezza e la riservatezza degli argomenti trattati, è l'unico Sottogruppo la cui presidenza segue la turnazione di quella del G8 (attualmente, quindi, è britannica). Il CTP elabora progetti in materia di lotta al terrorismo

internazionale e sulla valutazione della minaccia terroristica; fornisce, inoltre, la propria expertise su progettualità proposte da altri Sottogruppi. Vi partecipano, oltre ai rappresentanti delle Forze di polizia, anche esponenti dei Servizi d'informazione.

Il **Global Counter-Terrorism Forum** è stato lanciato a New York nel settembre 2011, su iniziativa statunitense, da 30 membri fondatori, tra cui l'Italia e l'Unione Europea. Il suo obiettivo è quello di fornire una piattaforma informale, multilaterale e "*action oriented*" che consenta di creare nuovi meccanismi di collaborazione per lo scambio di "*best practices*" e per il coordinamento dell'assistenza tecnica tra gli stessi membri del GCTF ed i Paesi partner maggiormente impegnati nel contrasto al terrorismo. Il principale punto di forza del GCTF è la sua *membership* variegata, che include partner "occidentali" e Stati africani e asiatici. Le attività del GCTF si svolgono nell'ambito di cinque Gruppi di lavoro (*Countering Violent Extremism, Criminal Justice and the Rule of Law, Horn of Africa Region Capacity Building, Sahel Region Capacity Building, Southeast Asia Capacity Building*). L'Italia sostiene attivamente le attività del GCTF come testimoniato dal "*Rome Memorandum on Good Practices for Rehabilitation and Reintegration of Violent Extremist Offenders*", definito in occasione della riunione tenutasi presso il Ministero degli Affari Esteri nei giorni 10-11 maggio 2012 ed approvato nel segmento ministeriale della seconda riunione del Comitato di Coordinamento tenutasi a Istanbul il 7 giugno 2012. Tra le più recenti iniziative intraprese dal GCTF si segnala l'adozione di due documenti in occasione della Ministeriale di Abu Dhabi del 13-14 dicembre 2012: l'"*Algiers Memorandum on Good Practices for Preventing and Denying the Benefits of Kidnapping for Ransom*" e l'"*Action Plan on Victims of Terrorism*".

In ambito **Unione Europea**, l'Italia contribuisce attivamente alla realizzazione del Piano d'Azione contro il terrorismo adottato dal Consiglio Europeo il 28 settembre 2001, integrato poi con misure successive. Esso contiene un'ampia serie di misure da adottare nei settori cruciali della lotta al terrorismo (cooperazione giudiziaria e di polizia, sicurezza dei trasporti, controllo delle frontiere e sicurezza dei documenti, lotta al finanziamento, dialogo politico e relazioni esterne, difesa contro attacchi biologico-chimico-radiologico-nucleari etc.).

Il Consiglio Europeo straordinario del 25 marzo 2004 aveva adottato una specifica Dichiarazione sulla solidarietà contro il terrorismo, che, anticipando le disposizioni dell'articolo 42 del Trattato sull'Unione Europea, stabiliva un obbligo di assistenza, "con tutti gli strumenti disponibili, incluse risorse militari", ad uno Stato membro colpito da un attacco terroristico.

Il Consiglio Europeo del dicembre 2005 aveva poi adottato la Strategia UE contro il terrorismo, basata su quattro pilastri fondamentali: la Prevenzione del fenomeno terroristico; la Protezione dei cittadini, delle infrastrutture, dei trasporti, con il necessario rafforzamento delle strutture di sicurezza; il Perseguimento, inteso come il tentativo di impedire ai gruppi o singoli terroristi di comunicare, muoversi liberamente e pianificare attacchi, attraverso lo smantellamento delle loro reti di supporto e di finanziamenti; la

Risposta, intesa come la capacità di gestire e minimizzare le conseguenze di possibili attacchi terroristici in un'ottica di cooperazione e solidarietà.

Una specifica Strategia, denominata "*The European Union Strategy for Combating Radicalisation and Recruitment to Terrorism*", adottata nel 2005, affronta nel dettaglio gli aspetti di Prevenzione, con particolare riferimento allo sviluppo della capacità di affrontare le circostanze che possono facilitare la radicalizzazione e il reclutamento, attraverso la cooperazione degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie, nonché degli Stati terzi e delle organizzazioni internazionali.

L'attività di contrasto al terrorismo è svolta dall'UE anche attraverso specifici Gruppi di lavoro che concentrano i loro sforzi, anche mediante il rafforzamento della Cooperazione tra Europol ed Eurojust, nel campo dello scambio di informazioni, di tecniche speciali di indagine, di reclutamento, del radicalismo, dell'assistenza tecnica ai Paesi terzi, della riorganizzazione dei fori tecnici in seno al Consiglio, nonché dell'attuazione degli strumenti legislativi UE adottati in materia (nell'ambito della "Strategia" del 2005). L'Unione Europea, inoltre, annovera tra le sue istituzioni anche quella del "Coordinatore UE per la lotta al terrorismo", carica attualmente ricoperta del belga Gilles De Kerchove. Quest'ultimo contribuisce al rafforzamento della cooperazione in ambito UE nel contrasto al terrorismo con una serie di riflessioni e proposte operative, tra cui si segnalano a titolo di esempio le proposte su come impostare in un'ottica più coordinata ed integrata (sfruttando le potenzialità del nuovo Trattato) alcune azioni ritenute prioritarie in materia di cyber sicurezza, sicurezza dei trasporti urbani, monitoraggio degli spostamenti dei potenziali terroristi, interconnessione tra la dimensione esterna e quella interna della sicurezza e attuazione della clausola di solidarietà ex art. 222 del TFUE.

Si segnala, infine, come dal 2001 l'UE si sia dotata di strumenti comunitari di attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che riguardano individui e gruppi terroristici legati alla galassia di Al Qaeda e dei Talebani (Posizione Comune 402/2002 e Regolamento 881/2002). Con la Posizione 931/2001 e il Regolamento 2580/2002, l'Unione Europea ha inoltre istituito una lista comunitaria che ricomprende individui e gruppi terroristici interni ed esterni all'UE. A questi ultimi vengono applicate le sanzioni economiche stabilite dalla Risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza.

In ambito **OSCE** si segnala la Decisione 06/07 "*Protecting Critical Energy Infrastructure From Terrorist Attack*" inerente la protezione delle infrastrutture da azioni terroristiche e la Decisione 05/07 "*Public Private Partnership in Countering Terrorism*", relativa alla collaborazione tra istituzioni pubbliche e settore privato.

La prima decisione si propone di favorire la messa in atto delle misure contenute nel G8 *Action Plan on the Global Energy Security*, adottato nel 2006 a San Pietroburgo, stimolando lo scambio di migliori prassi tra i 56 Stati partecipanti all'OSCE in materia di protezione delle infrastrutture energetiche ed un maggiore coinvolgimento del settore privato.

La Decisione 05/07 (*Public Private Partnership in Countering Terrorism*), affida al Segretariato dell'OSCE il compito di promuovere la cooperazione tra settore pubblico e

privato anche nell'identificazione e nella tutela delle infrastrutture critiche, attraverso l'organizzazione di seminari e workshop.

Da citare, sempre in ambito europeo, è il **Trattato di Prüm** inizialmente sottoscritto il 27 maggio 2005 da sette Stati membri dell'Unione Europea (Germania, Spagna, Francia, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo), con lo scopo di rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata transfrontaliera e all'immigrazione clandestina.

L'Accordo che ne costituisce il seguito operativo, al quale l'Italia ha aderito con Legge 30 giugno 2009, n. 85, enumera i settori di applicazione, ed in particolare, prevede disposizioni concernenti l'implementazione dello scambio di dati tra i firmatari, relativi a DNA e impronte digitali, informazioni sulle persone inquisite, sugli autoveicoli e loro proprietari, sulla falsificazione dei documenti, sui rimpatri ed i pattugliamenti alla frontiera congiunti, nonché sul possibile utilizzo di "Sky Marshalls" a bordo degli aeromobili.

Per quanto attiene alla lotta all'immigrazione clandestina, viene inoltre previsto l'invio di esperti nel falso documentale nei Paesi di origine dei flussi migratori irregolari.

L'Accordo prevede, altresì, la possibilità di costituire squadre miste per forme di intervento comune nel territorio di uno degli Stati contraenti e la mutua assistenza in occasione di manifestazioni di massa, catastrofi ed altre gravi calamità.

L'Italia ha ratificato con Legge del 18 marzo 2008 n. 48 la Convenzione del **Consiglio d'Europa** sulla criminalità informatica che contiene indicazioni per la lotta ai reati legati ad internet, tra i quali il terrorismo informatico. È inoltre firmataria della "Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo", che al momento è ancora in fase di ratifica.

1.2 Che tipo di legislazione nazionale è stata adottata nel vostro Stato per dare attuazione alle intese e agli accordi sopra indicati?

Le seguenti Convenzioni internazionali sono state recepite nell'ordinamento giuridico nazionale nelle date indicate a fianco di ciascuna di esse:

1. Convenzione per i Servizi Aerei, Tokyo, 14.9.1963 (firmata il 14.9. 1963 e ratificata con Legge n. 468 dell'11.6.1967);
2. Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, L'Aja, 16.12,1970 (firmata il 16.12.1970, ratificata con Legge n.906 del 22.10.1973);
3. Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, Montreal, 23.9.1971 (firmata il 23.9.1971, ratificata con Legge n. 906 del 22.10.1973);

4. Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, New York, 14.12.1973 (firmata il 30.12.1971, ratificata con Legge n. 485 del 8.7.1977);
5. Convenzione Europea per la soppressione del terrorismo, Strasburgo, 27. 1.1977 (firmata il 27.1.1977, ratificata con Legge n. 719 del 26.11.1985);
6. Convenzione contro la cattura degli ostaggi, New York, 18.12.1979 (firmata il 18.4.1980, ratificata con Legge n. 719 del 26.11.1985);
7. Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, Vienna, 3.3.1980 (firmata il 13.6.1980, ratificata con Legge n.704 del 7.8.1982);
8. Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, Montreal, 24.2.1988 - complementare alla Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, Montreal, 23.9.1971 – (firmato il 24.2.1988, ratificato con Legge n.394 del 30.11.1989);
9. Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, Roma, 10.3.1988 (firmata il 10.3.1988, ratificata con Legge n.422 del 28.12.1989);
10. Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, Roma, 10.03.1988 (firmata il 10.3.1988, ratificata con Legge n.422 del 28.12.1989);
11. Convenzione sulla marcatura di esplosivi plastici e in foglie ai fini di identificazione, Montreal, 1.03.1991 (ratificata con Legge n.420 del 20.12.2000);
12. Convenzione sulla criminalità informatica (firmata il 23.11.2001, ratificata con legge n. 48 del 18.03.2008);
13. Convenzione ONU per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, New York, 15.12.1997 (firmata il 12.1.1998, ratificata con Legge n.34 del 14.2.2003);
14. Convenzione ONU per la soppressione del finanziamento del terrorismo, New York, 9.12.1999 (firmata il 14.1.2000, ratificata con Legge n.7 del 14.1.2003).
15. Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo (firmata a Oslo il 3.12.2008, ratificata con Legge n. 95 del 14.6.2011)

Si segnalano, inoltre:

- Il **D.Lgs 109/2007** recante “*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*”, detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e per attuare il c.d. “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche.

A tal riguardo:

- individua nel Comitato di Sicurezza Finanziaria l'organismo di coordinamento a livello nazionale sia per la lotta al terrorismo sia per l'attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea;

- ribadisce l'efficacia del congelamento sin dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari contenenti le liste dei soggetti o entità designati;
- esplicita l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette in relazione all'attività di finanziamento del terrorismo (attualmente disciplinato dall'art. 41 del d. lgs 231/07, che parifica segnalazioni di riciclaggio e di terrorismo);
- conferisce all'Agenzia del demanio il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione ed alla gestione delle risorse economiche, fino alla cessazione delle misure di congelamento;
- introduce disposizioni volte a sanzionare in via amministrativa comportamenti in violazione dei precetti.

Comitato di Sicurezza Finanziaria

L'art. 3 del D. Lgs 22 giugno 2007, n. 109 ha previsto, in ottemperanza degli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Comitato di sicurezza finanziaria.

Il quarto comma del citato articolo ha, in particolare, previsto che la disciplina del funzionamento del Comitato fosse rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

È stato così adottato, su proposta del Comitato stesso, il decreto ministeriale 20 ottobre 2010, n. 203.

L'art. 1 del citato D.M. prevede, in via generale, che il Comitato è competente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo nonché di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il Comitato, che ha sede presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è formato da rappresentanti del citato Ministero e da quelli dell'Interno, della Giustizia, degli Affari Esteri, della Banca d'Italia, della Consob e dell'Unità d'Informazione Finanziaria, della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia, dell'Arma dei carabinieri e della Direzione nazionale antimafia. Il presidente del Comitato può inoltre invitare a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza, secondo le materie all'ordine del giorno. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è, invece, integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.

L'art. 4 del citato D.M. ha inoltre istituzionalizzato la Rete degli esperti, la quale supporta e coadiuva il Comitato nelle materie di sua competenza. Essa è composta da rappresentanti designati dalle diverse amministrazioni che compongono il Comitato e svolge un'attività di analisi, coordinamento e sintesi sulle questioni all'ordine del giorno nelle riunioni del Comitato.

Il Comitato è l'autorità italiana responsabile per l'attuazione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea. In virtù di tale competenza il Comitato provvede ad esaminare le istanze di esenzione dal congelamento presentate dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari o dalle risoluzioni ONU.

Il Comitato è competente anche in materia di contrasto ai programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, perseguiti al di fuori dei vigenti accordi internazionali, i quali costituiscono una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.

Tra le competenze del Comitato rientra anche il contrasto al finanziamento del terrorismo. Tale attività si sostanzia nelle proposte di designazione o di radiazione dalle liste di individui od entità in base agli elementi informativi e ai dati ricevuti dalle forze di polizia e nella gestione dei fondi e delle risorse economiche congelate appartenenti ai soggetti designati. A provvedere direttamente alla custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche congelate è l'Agenzia del Demanio, che trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute.

Il Comitato ha, infine, una serie di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio. In particolare:

- Formula pareri al fine dell'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli Stati extracomunitari il cui regime di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo possa essere ritenuto equivalente a quello previsto dalla direttiva 2005/60/CE;
- Coordina l'elaborazione, da parte delle autorità competenti nei diversi settori, di un documento che individui indicatori di anomalia rilevanti al fine di segnalare le operazioni sospette, in base all'art. 41, comma 3 del D. Lgs. 109/2007.

Unità di Informazione Finanziaria

L'U.I.F. svolge un ruolo attivo sostanziale nell'attuazione dei congelamenti e dei dispositivi di prevenzione e contrasto al terrorismo. Il D. Lgs. 109/2007, infatti assegna all'Unità il controllo dell'attuazione delle misure finanziarie adottate dall'Unione Europea; correlati a tale compito vi sono quelli relativi alla raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento (che i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare entro i trenta giorni dall'avvenuta adozione del congelamento) e quello di agevolare la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche.

Inoltre la UIF riceve da parte di intermediari finanziari, operatori non finanziari e professionisti o (cd. Soggetti obbligati) le segnalazioni di operazioni sospette relative ad operazioni (tentate od effettuate) di finanziamento del terrorismo, e le trasmette, arricchite dell'analisi finanziaria, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (NSPV) e alla Direzione investigativa antimafia (DIA).

In tale ambito, la Banca d'Italia ha emanato nell'agosto 2010 degli "indicatori di anomalia" al fine di agevolare la valutazione da parte degli intermediari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, al quale è dedicata una specifica sezione del provvedimento. Infine la UIF cura i rapporti con le altre Financial Intelligence Unit, scambiando informazioni per finalità di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

- La **Legge n. 155/2005** recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", ha individuato nel Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, l'unità specializzata dedicata alla prevenzione e alla repressione dei crimini informatici ai danni delle infrastrutture critiche nazionali, ed ha istituito, per la gestione delle peculiari emergenze legate alle infrastrutture informatiche, il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC).

Composto da risorse di elevato livello tecnologico e personale altamente qualificato, il Centro è incaricato, in via esclusiva, della prevenzione e repressione dei crimini informatici (di matrice comune, organizzata o terroristica) che hanno per obiettivo le infrastrutture informatiche di natura critica e di rilevanza nazionale che assolvono a funzioni istituzionali ovvero erogano, gestiscono e controllano servizi strategici per la sicurezza e la prosperità del Paese.

1.3 Quali sono i ruoli e le missioni delle forze militari, paramilitari e di sicurezza, nonché delle forze di polizia prevenzione e nel contrasto del terrorismo nel vostro Stato?

In Italia l'attività di contrasto al terrorismo viene posta in essere su due contigui ma distinti livelli d'impegno. Un livello, definito "tecnico-operativo", vede essenzialmente coinvolte, in uno sforzo coordinato e sinergico le tre principali Forze di polizia: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. A tali Forze - che pur essendo espressione di Dicasteri diversi, sono alle dirette dipendenze del Ministro dell'Interno per quanto riguarda la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica - si possono affiancare gli organismi preposti alla sicurezza nazionale che fanno capo alla Presidenza del Consiglio. Vi è poi un livello "strategico" che prevede il coinvolgimento di tutte le componenti operative nonché di tutte quelle strutture di altri Dicasteri (Esteri, Difesa, Economia e Finanze, Infrastrutture, Salute) che possono comunque, nell'ambito delle loro specifiche competenze, fornire un prezioso contributo informativo.

A tal fine, si segnala in particolare il ruolo assunto dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (CA.S.A.), presieduto dal Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione. Il Comitato, che opera presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stato istituito con decreto del Ministro dell'Interno del 6 maggio 2004 riguardante il "Piano nazionale per la gestione di eventi di natura terroristica". Esso costituisce un tavolo permanente di condivisione delle informazioni tra le Forze di polizia (Polizia di Stato e Carabinieri), le strutture di intelligence (AISE e AISI) e, per i contributi specialistici di competenza, la

Guardia di Finanza ed il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Per tale sua caratteristica di tavolo permanente, rappresenta un valido organismo per la condivisione e la valutazione delle informazioni relative alla minaccia terroristica proveniente sia dal contesto interno che internazionale.

La duttilità e snellezza della metodologia di lavoro adottata, unitamente alla costante attività di consultazione e raccordo tra gli Enti che vi partecipano, conferiscono a tale organismo la connotazione di importante strumento di condivisione ed analisi delle minacce contro la sicurezza dello Stato, nonché di valido supporto all'Unità di Crisi. Nell'ambito delle sue attribuzioni il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo ha pianificato attività preventive e di contrasto, attuate in forma coordinata sul territorio nazionale dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, per i settori di specifico intervento.

1.4 Fornite ulteriori pertinenti informazioni sulle iniziative a livello nazionale per prevenire e combattere il terrorismo in relazione, tra l'altro, ai seguenti settori: finanziamento del terrorismo, controlli delle frontiere, sicurezza dei documenti di viaggio, sicurezza dei container e della catena di approvvigionamento, sicurezza delle fonti radioattive, uso di Internet e di altre reti informative a scopi terroristici, cooperazione giudiziaria (anche con riguardo all'estradizione), rifugi e ripari sicuri per terroristi ed organizzazioni terroristiche.

- Finanziamento del Terrorismo

Nel settore del contrasto al terrorismo internazionale, la Guardia di Finanza svolge la propria attività con specifico riguardo all'aspetto connesso al finanziamento, in ragione delle proprie caratteristiche di polizia economico-finanziaria a competenza generale sancite dal D.Lgs. 19 marzo 2001 n. 68. In tale contesto, oltre all'attività preventiva e repressiva svolta da tutti i reparti del Corpo, si segnala il ruolo esercitato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, quale unità speciale a presidio del mercato dei capitali. Il Nucleo esplica, infatti, la propria attività a tutela dei mercati finanziari operando nei settori di servizio riguardanti il riciclaggio, i movimenti transfrontalieri di capitali, l'intermediazione finanziaria, l'usura, la disciplina dei mezzi di pagamento, la tutela del risparmio ed il contrasto agli illeciti previsti dal testo unico delle leggi bancarie, da quello della finanza e dalla normativa che regola l'esercizio dell'attività di assicurazione, nonché il finanziamento del terrorismo.

Alla luce del rinnovato quadro normativo, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria riveste una funzione peculiare d'interfaccia tra le Amministrazioni pubbliche e gli intermediari segnalanti, da un lato, ed l'Agenzia del Demanio, dall'altro, cui è affidato il compito di custodire, conservare e gestire le risorse economiche congelate.

- Controlli alle frontiere e sicurezza dei documenti di viaggio

Una tappa fondamentale nel sistema di riorganizzazione e potenziamento dei controlli alle frontiere, secondo le più recenti direttive europee, è rappresentato dall'adozione per tutti i Paesi dell'U.E. del passaporto elettronico aderente agli standard ICAO.

In base a quanto previsto, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha predisposto un modello di passaporto con elementi di sicurezza basati sulla stampa di un codice MRZ (*Machine Readable Zone*) leggibile in automatico, oltre una serie di elementi di sicurezza tra i quali inchiostri speciali, ologrammi di sicurezza, *ghost image* ed un microprocessore RFID¹ e sistema di antenna integrato nell'ultima pagina di copertina.

Oltre alla tradizionale verifica a vista da parte dell'operatore preposto ai controlli di frontiera, viene svolta anche la lettura del codice MRZ tramite uno scanner *ad hoc* utilizzato in frontiera (che analizza anche con fonti di luce alternativa a raggi ultravioletti, altri elementi di sicurezza quali gli ologrammi dei singoli Stati emettitori). Con questa tecnologia l'operatore raggiunge due obiettivi: 1) può verificare il riscontro tra il codice MRZ ed i dati demografici scritti in chiaro sulla prima pagina; 2) è in grado di effettuare una ricerca automatica nel sistema delle frontiere per eventuali incroci con le banche dati SDI² e SIS³. A tali operazioni, si aggiunge anche la possibilità di verificare il fattore biometrico facciale, da cui deriva la possibilità di sviluppare una serie di controlli automatici sul volto.

Sempre al fine dell'ottimizzazione dei controlli alle frontiere, è stato creato uno specifico software noto con il nome di **S.I.F.** (Sistema Informativo delle Frontiere), che ha lo scopo di supportare l'operatore preposto ai controlli di frontiera nello svolgimento dell'attività di controllo ai varchi di accesso tramite sistemi che prevedono l'utilizzo di tecniche biometriche per l'autenticazione e la validazione dei documenti (passaporti, carte d'identità elettroniche, visti) nell'espletamento di accertamenti di prima e seconda linea.

Attualmente ancora in fase di sperimentazione presso alcuni uffici di frontiera italiani, sarà presto esteso a regime su tutti i varchi di frontiera marittima ed aeroportuale.

Il **Progetto VIS** (*Visa Information System*) attualmente in fase di sviluppo avanzato, è uno strumento finalizzato alla gestione di tutte le informazioni concernenti i visti sulla base di quanto verrà disciplinato dal Regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo che modificherà il Codice Frontiere Schengen (Reg. CE 562/06) e sarà integrato

¹ Smart card con microprocessore a radiofrequenza in cui sono memorizzati i dati personali e la foto digitale del titolare di passaporto elettronico

² "Sistema Di Indagine" (S.D.I.): è la banca dati dove le differenti informazioni vengono raccolte ed alimentate in un unico formato da tutte le Forze di Polizia;

³ Il SIS è il "Sistema d'Informazione Schengen", la cui unità centrale è in collegamento telematico con l'Unità SIRENE ("Supplementary Information Request at the National Entries") presso il Ministero dell'Interno. Si compone di una unità centrale tecnica di supporto, con sede a Strasburgo, denominata **C.SIS** ("Central System Information Schengen") e da una sezione nazionale, detta **N.SIS** ("National System Information Schengen"), istituita presso ogni Stato. Consente, grazie ad un'articolata procedura automatizzata, di accedere ad informazioni relative a tassative categorie di dati previste dalla Convenzione, in particolare a quelle di cui agli articoli da 95 a 100: autoveicoli rubati; documenti in bianco ed intestati rubati o smarriti.

con il Sistema SIF così da avere un unico strumento di controllo documentale di prima linea. Con l'utilizzo di detto sistema ciascuno Stato aderente potrà accedere alle informazioni ed ai dati relativi ai visti individuali rilasciati o rifiutati anche dagli altri Paesi acquisendo dette informazioni dalla banca dati centrale del VIS.

Il sistema fornisce nel contempo agli operatori addetti ai controlli e al rilascio dei visti, tramite l'uso di lettori ottici e un'interfaccia grafica, uno strumento in grado di svolgere tutte le attività di verifica necessarie al momento dei controlli di frontiera, ivi comprese le consultazioni delle banche dati SDI, SIS, AFIS e Casellario Giudiziale.

Il VIS introduce, inoltre, una nuova strumentazione biometrica, per migliorare la fase di verifica dell'identità così da avere la certezza che lo straniero che presenta il visto sia la medesima persona che ne aveva fatto richiesta presso il Consolato.

- Sicurezza delle fonti radioattive

Per quel che concerne la minaccia di attacchi terroristici perpetrati a mezzo di agenti biologici, chimici, tossicologici e fisici, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, venne indicato quale Punto di Contatto a livello nazionale del Sistema di Allerta Rapido istituito nel 2001. Oggi, in virtù della capillare distribuzione del proprio dispositivo territoriale, l'Arma è presente nella "Rete Nazionale della Protezione Civile per il Rilevamento Automatico della Ricaduta Radioattiva". Inoltre, un Ufficiale dell'Arma partecipa al Gruppo di Lavoro interforze per l'elaborazione del "Piano di Settore N.B.C." del Ministero della Difesa, il quale definisce le misure da adottare per fronteggiare un attacco terroristico di tipo "biologico, chimico e radiologico", mediante l'integrazione di tutte le risorse dell'Amministrazione della Difesa deputate alla prevenzione, protezione e soccorso.

Il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente sviluppa, inoltre, attraverso la "Sezione inquinamento da sostanze radioattive", un'azione di contrasto alle forme di illegalità derivanti dal trattamento delle varie tipologie di rifiuti pericolosi e dal traffico di materiali nucleari e di sostanze radioattive.

2. Stazionamento di forze armate su territori stranieri

2.1 Fornite informazioni sullo stazionamento di forze armate del vostro Stato sul territorio di altri Stati partecipanti conformemente ad accordi liberamente negoziati nonché in base al diritto internazionale.

L'art. 11 della Costituzione sancisce che "l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". E' il sistema di controllo democratico delle F.A. proprio dell'ordinamento italiano a garantire che l'invio di contingenti nazionali all'estero sia deliberato sulla base di accordi liberamente sottoscritti dai Paesi ospitanti e, in conformità

al diritto internazionale, in stretta aderenza agli impegni assunti con l'adesione all'ONU, all'UE, alla NATO, all'OSCE e al Consiglio d'Europa. Anche i più recenti interventi fuori area sono stati disposti secondo i principi del diritto internazionale sulla base di risoluzioni ONU e di decisioni assunte in ambito UE, NATO, OSCE o sulla base di accordi liberamente sottoscritti con i Paesi ospitanti. In tale quadro, particolare rilievo assumono la Convenzione di Londra (NATO SOFA) del 19 giugno 1951 (ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335) e la Convenzione NATO/PfP del 19 giugno 1995 (ratificata con legge 30 giugno 1998, n. 228) che delineano un quadro giuridico dei rapporti tra Paesi ospiti e Paesi ospitanti essenzialmente improntati ad una collaborazione paritetica in cui sono definiti, con criteri di reciprocità, le regole per l'esercizio della giurisdizione e per un sostanziale rispetto degli ordinamenti di ciascuna Nazione.

3. Attuazione di altri impegni internazionali connessi al Codice di Condotta

3.1 Fornite informazioni su come il vostro Stato assicura che siano attuati in buona fede gli impegni nel campo del controllo degli armamenti, del disarmo, del rafforzamento della fiducia e della sicurezza quale elemento di sicurezza indivisibile.

La Difesa ottempera costantemente agli obblighi previsti dal Trattato sulla limitazione delle Forze Convenzionali in Europa (CFE) mantenendo le proprie consistenze di equipaggiamenti ben al disotto dei limiti previsti, procedendo alla distruzione di quelli via via ritenuti obsoleti in aderenza alle specifiche metodologie e scambiando annualmente con gli altri Stati Parte⁴ tutte le informazioni richieste e relative a strutture ordinarie, consistenze di uomini e mezzi delle Unità soggette a limitazione.

L'Italia è anche parte del Trattato Cieli Aperti (Open Skies) e in tale ambito effettua e permette voli di osservazione aerea finalizzati ad accrescere la trasparenza, la fiducia e la sicurezza collettiva.

Nel più ampio contesto del disarmo, l'Italia:

- Ha aderito alla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo divenendo Stato Parte a decorrere dallo scorso 1° marzo;
- sostiene le iniziative portate avanti in ambito Convenzione Certe Armi Convenzionali (CCW) a Ginevra svolgendo un ruolo attivo e propositivo per l'adozione di strumenti giuridicamente vincolanti volti a minimizzare l'impatto umanitario dei conflitti. Le Forze Armate hanno già radiato tutte quelle armi considerate inumane e oggetto di specifici Protocolli limitativi annessi alla Convenzione CCW.

⁴ A seguito della decisione russa nel 2007 di sospendere l'attuazione del CFE, il 22 novembre 2011 l'Italia ha sospeso l'attuazione di alcune disposizioni del Trattato nei confronti della sola Federazione Russa.

3.2 Fornite informazioni su come il vostro Stato persegue misure di controllo degli armamenti, di disarmo e di rafforzamento della fiducia al fine di rafforzare la sicurezza e la stabilità nell'area dell'OSCE.

Nell'area OSCE l'Italia aderisce al Documento di Vienna 2011 adottando tutte le misure contenute con lo spirito di massima trasparenza, scambiando le informazioni militari sulle proprie Unità, organizzando periodicamente ed invitando tutti gli Stati Parte ai previsti eventi improntati alla mutua conoscenza (visita installazioni militari e Basi aeree), alla presentazione, all'occorrenza, di eventuali nuovi sistemi d'arma introdotti in servizio, alla diffusione di tutte le notizie riguardanti il processo di pianificazione della difesa, l'organizzazione, il reclutamento e stato giuridico del personale, l'approvvigionamento di nuovi materiali. Nella ricezione delle visite valutative e ispezioni VD2011 il personale militare e le unità coinvolte operano nel pieno rispetto delle misure e dello spirito su cui si impronta il Documento.

Per quanto attiene alle Armi di Piccolo Calibro e Leggere (SALW) l'Italia sostiene le iniziative internazionali volte a combatterne la proliferazione, adottando le migliori prassi e, dal punto di vista normativo, imponendo una stringente regolamentazione sull'acquisizione, trasferimento, detenzione, marcatura e tracciamento delle armi.

SEZIONE II. ELEMENTI INTRASTATALI

1. Processi decisionali e di pianificazione a livello nazionale

1.1 Quali sono i processi decisionali e di pianificazione a livello nazionale nella determinazione/approvazione dell'assetto militare e delle spese per la difesa del vostro Stato?

a) L'assetto militare

La pianificazione nazionale in materia di Difesa è in stretta aderenza alla linea d'indirizzo della Politica Estera e di Difesa definita dal Governo, in conformità agli impegni assunti in sede internazionale, e sottoposta al vaglio del Parlamento il cui ruolo si esplica:

- nell'approvazione della Legge Finanziaria e dei provvedimenti collegati;
- nella ratifica degli accordi di cooperazione internazionale anche nel settore della Difesa;
- nell'approvazione dei disegni di legge riguardanti le Forze Armate;
- nell'esercizio dei poteri di controllo mediante interrogazioni, interpellanze e visite che consentono ad ogni singolo parlamentare di verificare l'operato delle F.A.

I compiti del Ministro della Difesa, contenuti nel Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, consistono:

- nell'attuazione delle deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo e approvate dal Parlamento;
- nell'approvazione della pianificazione generale ed operativa interforze e dei conseguenti programmi tecnico – finanziari nonché della pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
- nell'illustrazione al Parlamento dell'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi interforze, della preparazione delle F.A., delle previsioni di spesa e della ripartizione delle risorse finanziarie, dello stato di attuazione dei programmi di investimento.

b) Le spese per la difesa

Il Parlamento approva le leggi di bilancio che definiscono lo stato di previsione, l'assestamento e il rendiconto generale delle spese della Difesa.

Ogni anno il Ministero della Difesa elabora un proprio bilancio che, integrato con quelli degli altri Dicasteri pubblici, è presentato dal Governo al Parlamento per l'approvazione entro la fine dell'anno nel quadro della legge finanziaria.

Negli ultimi due anni la percentuale di spesa della difesa in relazione al PIL è stata pari a circa l'1 per cento. Il controllo sulle spese per la difesa è effettuato a livello politico dal Parlamento, e a livello amministrativo - contabile dalla Corte dei Conti.

1.3 In che modo il vostro Stato assicura che, nel determinare le proprie capacità militari, siano tenute presenti le legittime preoccupazioni di altri Stati nonché l'esigenza di contribuire alla sicurezza e alla stabilità internazionali?

L'adesione ai principali Trattati sulla limitazione e controllo degli armamenti e l'attiva partecipazione a quelli improntati a favorire e rafforzare le misure di fiducia e sicurezza reciproca (CSBM) costituiscono incontrovertibili elementi della volontà politica nazionale di mitigare qualsiasi preoccupazione di altri Stati riguardo le capacità militari difensive del Paese improntate a garantire e promuovere la sicurezza e stabilità internazionale.

2. Procedure e Strutture esistenti

2.1 Quali sono le procedure costituzionali vigenti per assicurare il controllo politico democratico delle forze militari, paramilitari e di sicurezza interna, dei servizi di intelligence e della polizia?

a) Forze Armate

La Costituzione italiana prevede la subordinazione dell'organizzazione militare al "Vertice politico – strategico" composto dai massimi organi costituzionali: Presidente della Repubblica, Parlamento e Governo. In particolare:

- il Presidente della Repubblica, in virtù dell'art. 87 della Costituzione, "ha il comando delle Forze Armate" e presiede il Consiglio Supremo di Difesa (cui partecipano il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri della Difesa, degli Affari Esteri, dell'Interno, dell'Industria e Commercio, del Tesoro e Bilancio e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa) e quando ne ricorrano le condizioni, dichiara lo "stato di guerra" deliberato dalle Camere;

- il Parlamento, ai sensi dell'art. 78, delibera lo "stato di guerra" (in base ai principi della Carta dell'ONU e del Codice di Condotta OSCE) e conferisce al Governo i poteri necessari; esercita la funzione legislativa approvando, tra l'altro, le leggi di bilancio che definiscono lo stato di previsione, l'assestamento e il rendiconto generale delle spese della Difesa; esercita la funzione di controllo sul governo;

- il Governo esercita il potere esecutivo ed è responsabile della politica generale della Nazione. Nel suo ambito, il Ministro della Difesa è responsabile, collegialmente, degli atti del Consiglio dei Ministri e, individualmente, degli atti del Dicastero della Difesa. Nell'esplicazione delle proprie incombenze attua le deliberazioni adottate dal Governo ed emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza ed all'attività tecnico - amministrativa; approva la pianificazione generale ed operativa interforze e quella relativa all'area industriale di interesse della Difesa; illustra al Parlamento l'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi interforze, le previsioni di spesa per la Difesa e lo stato di attuazione dei programmi di investimento, sottopone all'approvazione del Consiglio dei Ministri i nominativi degli Ufficiali Generali ai quali far assumere le più alte cariche militari.

b) Forze paramilitari

L'Italia non dispone di Forze paramilitari.

c) Forze di sicurezza interna

Nell'ordinamento italiano le forze di sicurezza interna sono le Forze di Polizia.

Le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) hanno competenza generale in materia di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed hanno attribuzioni di Polizia Giudiziaria. Esse operano nell'ambito della vigente normativa e nello svolgimento della loro attività sono soggette al controllo amministrativo (disciplinare) e giurisdizionale della Magistratura, sia civile sia penale.

Il controllo politico delle Forze di Polizia, secondo l'ordinamento costituzionale italiano, spetta esclusivamente al Parlamento e nel caso specifico, essendo la responsabilità politica sull'operato delle Forze di Polizia attribuita al Ministero dell'Interno, membro del Governo e componente del Consiglio dei Ministri, è al Parlamento che questi è chiamato a rispondere. Il controllo di natura politica sull'operato delle Forze di Polizia è quindi assicurato dal Parlamento che, in generale, può avvalersi dell'istituto della "fiducia" ed in casi particolari può istituire Commissioni d'inchiesta su materie di

pubblico interesse con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità Giudiziaria (art 82 della Costituzione). Il Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, pone l'Arma dei Carabinieri, corpo di polizia a statuto militare, alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa per quanto concerne i compiti militari ed istituisce un collegamento funzionale con il Ministero dell'Interno per quanto riguarda i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, per ciò che concerne le sue attività di Polizia Militare l'Arma è soggetta alle stesse norme e procedure indicate per il complesso delle Forze Armate.

d) Servizi di informazione

La legge 124 del 3 agosto 2007, che riforma la disciplina dei servizi per le informazioni e la sicurezza e del segreto di stato, e di cui devono ancora essere promulgati i decreti attuativi, affida al Presidente del Consiglio dei Ministri la direzione, la responsabilità politica generale ed il coordinamento della politica informativa e di sicurezza. Tali compiti sono assolti tramite il Dipartimento delle Informazioni e della Sicurezza (DIS) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale monitora le attività svolte dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI). L'AISE ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della sicurezza nazionale dalle minacce provenienti dall'esterno. Le attività di controspionaggio all'estero sono demandate dalla Legge all'AISE; mentre all'interno del territorio nazionale tale competenza spetta all'AISI.

2.2 Come viene assicurata l'osservanza di tali procedure e quali autorità/istituzioni costituzionali sono preposte all'espletamento di tali procedure?

La responsabilità principale in ambito costituzionale per il controllo democratico delle forze armate ricade sul Parlamento, il quale elabora le leggi di bilancio ed esercita le funzioni di controllo sul Governo. Mediante interrogazioni, interpellanze e visite, il Parlamento controlla l'operato delle F.A.

Le menzionate iniziative possono essere adottate anche da ogni singolo parlamentare.

La Costituzione italiana prevede, altresì, la subordinazione dell'organizzazione militare al "Vertice politico – strategico" composto dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento e dal Governo in base a quanto sopra illustrato.

Per quanto concerne le Forze di Polizia, si veda la risposta 2.1 lettera c.

2.3 Quali sono i ruoli e le missioni delle forze militari, paramilitari, di sicurezza e come controlla il vostro Stato che tali forze agiscano esclusivamente entro il quadro costituzionale?

Forze Armate

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, art.89, stabilisce che “compito prioritario delle Forze Armate è la difesa dello Stato. Le Forze Armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte.” Esse, inoltre, ”concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza”. I ruoli delle Forze Armate sono altresì delineati dagli impegni assunti in sede internazionale con l’adesione al sistema di sicurezza collettivo previsto dalla Carta delle Nazioni Unite e ai principi sanciti dall’adesione all’Unione Europea, alla NATO, all’OSCE e al Consiglio d’Europa. In tale quadro le missioni strategiche definite dal modello di Difesa si identificano nell’assolvimento di quattro funzioni principali:

- Difesa degli interessi vitali del Paese contro ogni possibile aggressione, al fine di salvaguardare l’integrità del territorio nazionale, la sicurezza e la libertà delle vie di comunicazione, delle aree di sovranità nazionale (Ambasciate) e dei connazionali all’estero;
- Salvaguardia degli spazi euro-atlantici, nel quadro degli interessi strategici o vitali del Paese, attraverso il contributo alla difesa collettiva della NATO;
- Gestione delle crisi internazionali, che si realizza tramite la partecipazione ad operazioni di prevenzione e gestione delle crisi, al fine di garantire la pace, la sicurezza, la stabilità e la legalità internazionale, nonché l’affermazione dei diritti fondamentali dell’uomo, nell’ambito di Organizzazioni Internazionali o di accordi multilaterali;
- Concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.

L’invio delle Forze Armate in missione all’estero è definito sul piano internazionale da risoluzioni delle Nazioni Unite e da decisioni assunte in sede UE/NATO/OSCE e perfezionato, sul piano interno, da decisioni prese dal Governo e approvate dal Parlamento. Le procedure delineate garantiscono, pertanto, l’espressione del controllo democratico dell’impiego delle Forze Armate. A ciò si aggiunge l’importante esercizio della funzione Giudiziaria esercitata da Giudici indipendenti dal potere esecutivo e legislativo che vigilano sull’osservanza delle norme.

Forze di Sicurezza

Le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) hanno competenza generale in materia di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica ed hanno attribuzioni di Polizia Giudiziaria. Esse operano nell’ambito della vigente normativa e nello svolgimento della loro attività sono soggette al controllo amministrativo (disciplinare) e giurisdizionale della Magistratura, sia civile sia penale.

3. Procedure relative al personale di forze diverse

3.1 Quale tipo di procedure sono previste nel vostro Stato per il reclutamento e il richiamo di personale per prestare servizio nelle vostre forze militari, paramilitari e di sicurezza interna?

Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare”, in vigore dal 9 ottobre 2010, ha provveduto a riordinare in un unico codice tutta la vigente legislazione riguardante l’ordinamento militare.

Nel provvedimento sono confluite tutte le disposizioni che hanno sancito l’avvio per il completo processo di professionalizzazione delle Forze Armate mediante la graduale sospensione del servizio di leva e la contestuale immissione di personale volontario.

Dato l’impatto che la trasformazione ha avuto sull’intero comparto della difesa e i riflessi socio-economici collegati, è opportuno esaminare il processo attraverso i vari provvedimenti che hanno portato verso il cosiddetto “Modello Professionale”, con la revisione dell’intero quadro normativo riferito allo stato giuridico e all’avanzamento delle varie categorie del personale militare.

La Legge 14 novembre 2000, n.331 ed il Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215 da essa discendente avevano sancito la sospensione del servizio obbligatorio di leva al 1 gennaio 2007 ed avevano stabilito i volumi organici complessivi di uno strumento militare totalmente professionale in cui il personale di truppa volontario rappresenta l’elemento chiave per la completa professionalizzazione delle Forze Armate.

Un ulteriore intervento legislativo (legge 23 agosto 2004, n.226) aveva quindi anticipato la predetta sospensione della leva al 1 gennaio 2005 e ha inoltre:

- reso “vincolante”, per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, l’effettuazione di un anno di servizio volontario nelle Forze Armate stesse in modo da incentivare tale tipo di reclutamento, indispensabile per avere un bacino adeguato da cui trarre gli aspiranti al passaggio al servizio permanente.

In sostanza, il provvedimento consente di avere in servizio, dopo la sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio, dei Volontari in Ferma Prefissata di un anno, sostitutivi dei Volontari in Ferma Annuale;

- istituito la figura del Volontario in Ferma Prefissata quadriennale, rinnovabile con due successive rafferme biennali, selezionato dai Volontari in Ferma Prefissata di un anno – mediante concorsi – in entità tale da assicurare la certezza dell’immissione nelle carriere della truppa in servizio permanente nelle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Il quadro normativo sopra descritto non ha, peraltro, abrogato la struttura giuridica che consente il ricorso alla leva, prevedendo la riattivazione del servizio obbligatorio nell’eventualità che il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le

vacanze organiche mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:

- qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art. 78 della Costituzione;
- qualora una grave crisi internazionale, nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale, giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze Armate.

Inoltre, nel quadro del principio democratico del riconoscimento delle pari opportunità tra i sessi, la legge 20.10.1999, n.380 ha introdotto il reclutamento femminile nelle F.A. italiane. In particolare è stato sancito che le cittadine italiane possono partecipare su base volontaria ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze Armate (inclusa l'Arma dei Carabinieri) e del Corpo della Guardia di Finanza.

Per quanto concerne il richiamo obbligatorio dal congedo, la normativa attuale prevede il richiamo in servizio di personale – Ufficiali/Sottufficiali e Volontari di Truppa – esclusivamente per il completamento delle unità/comandi/enti in vita, per far fronte ad esigenze inderogabili che non possono essere soddisfatte con personale in servizio. I militari in congedo, se forniscono la disponibilità al richiamo, possono essere inseriti nel bacino delle Forze di completamento volontarie. Il personale inserito nel bacino delle forze di completamento volontarie, al verificarsi di specifiche esigenze delle Forze Armate e sulla scorta delle specializzazioni possedute, potrà essere richiamato in servizio per periodi variabili che, in ogni caso, non possono superare complessivamente i 180 giorni nell'anno.

3.2 Quale tipo di esenzioni o alternative al servizio militare sono previste nel vostro Stato?

Dal 1° gennaio 2005 il servizio militare di leva è stato sospeso.

3.3 Quali sono le procedure giuridiche e amministrative per tutelare i diritti del personale di tutte le forze, nonché dei militari di leva?

Nell'ordinamento giuridico italiano, la posizione del personale militare è definita da un articolato quadro legislativo che configura lo "status giuridico" dei militari, in termini di «diritti» e «doveri». La tutela dei diritti dei militari è innanzitutto sancita dalla Costituzione e dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare" (in cui è confluita la legge. n. 382/1978) che, all'art. 1465, comma 1 recita "Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini.". E' previsto inoltre un sistema di "controlli" sia interni che esterni all'organizzazione militare. Sul piano interno, il militare:

- può essere sottoposto a procedimento disciplinare solo per specifiche inosservanze di norme regolamentari ed osservando sempre l'obbligo di garantire l'espressione della propria difesa e di motivare i provvedimenti;

- può presentare al superiore che ha emesso il provvedimento "istanza di riesame" contro eventuali provvedimenti amministrativi (disciplinari e d'impiego) ritenuti lesivi di "diritti" o "interessi" e "ricorso gerarchico" all'organo di comando sovraordinato;
- può altresì conferire con il superiore diretto, e, nelle forme previste, con ogni altro superiore e con il Ministro della Difesa, cui tra l'altro, può essere inoltrato un plico chiuso.

In base alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni (legge n. 15/2005 “Modifiche ed integrazioni alla legge n. 241/1990, concernenti norme generali sull’azione amministrativa, e legge n. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”), il militare può comunque partecipare al procedimento amministrativo che lo riguarda, esercitare il diritto di accesso alla documentazione e ricevere indicazioni sul nome del funzionario responsabile del procedimento. Può presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso agli organi della Giustizia Amministrativa (in 1° grado ai Tribunali Amministrativi Regionali, in 2° grado al Consiglio di Stato) avverso atti amministrativi ritenuti lesivi di diritti soggettivi o interessi legittimi.

Nel caso di violazione di precetti penali, ciascun militare può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria penale militare in caso di reato militare o all’Autorità Giudiziaria ordinaria in caso di altro reato.

Una particolare funzione di garanzia e tutela degli interessi collettivi del personale militare è altresì assicurata dalla "Rappresentanza Militare" (Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articoli. 1476 e successive articolazioni e Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”, articoli 870 e seguenti). Si tratta di un sistema di Organismi articolati su tre livelli (centrale, territoriale intermedio e periferico di base) che, pur non avendo la natura di "sindacato" in senso proprio, si pongono nell'ambito dell'Ordinamento militare, come la diretta espressione (mediante elezioni) delle istanze di tutte le componenti militari verso le corrispondenti autorità dei vari livelli.

In particolare, il Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (in cui è confluita la legge n. 382/1978), articoli 878 e seguenti, stabilisce che la Rappresentanza Militare è chiamata a formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari.

Gli Organismi della Rappresentanza Militare, al loro livello più alto, oltre ad essere periodicamente consultati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal Ministro della Difesa e dalle Commissioni Parlamentari, partecipano alla definizione periodica dei contenuti economici (ogni due anni) e giuridici (ogni quattro anni) del rapporto di impiego del personale militare. Essi, inoltre, possono intrattenere rapporti con Enti Organismi esterni alle Forze Armate per tutte le attività di promozione sociale e di benessere del personale.

Per quanto riguarda le tre principali Forze di Polizia, occorre operare un'importante distinzione tra quelle ad ordinamento civile (Polizia di Stato - che è una "amministrazione civile ad ordinamento speciale"-) e quelle ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), poiché da essa discende un diverso status giuridico del personale e di conseguenza un diverso quadro legislativo che, a parte i principi generali comuni sanciti dalle leggi primarie, ne configura le specifiche tutele.

Per quanto riguarda il corpus legislativo della Polizia di Stato, la tutela del personale, oltre che dal ricorso alla giustizia amministrativa ordinaria ovvero ai procedimenti di ricorso gerarchico straordinari, viene assicurata dalle norme previste principalmente dalla Legge 121/1981, nonché dai decreti delegati relativi all'*Ordinamento del Personale*, il *Regolamento di Servizio*, il *Regolamento di Disciplina*, l'inquadramento nei ruoli, ed alle norme di comportamento politico-sindacale, ed a seguire dai contratti collettivi ed accordi quadro, che ne stabiliscono in dettaglio tutti i principali aspetti giuridico-ordinamentali, economici, previdenziali, sindacali, etc.

4. Applicazione di altre norme, decisioni e principi politici e del diritto umanitario internazionale

4.1 Come assicura il vostro Stato che il diritto umanitario internazionale e il diritto di guerra siano resi ampiamente disponibili, ad esempio, attraverso programmi di addestramento e regolamenti militari?

Le nozioni del Diritto Internazionale Umanitario costituiscono oggetto della formazione di base di tutti gli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari delle F.A. nazionali.

Lo studio del "Diritto Umanitario" è stato inserito nei programmi didattici degli Istituti di formazione di ogni ordine e grado (Accademie, Scuole di Applicazione, Reparti Addestramento Volontari, Scuole Sottufficiali ecc.) per diffondere tra il personale delle F.A. una cultura del rispetto dei diritti umani e del Diritto Internazionale Umanitario.

A premessa dell'impiego di Reparti in missione all'estero vengono anche approntate apposite monografie per ogni singolo Paese, nonché sviluppato uno specifico programma addestrativo che, tra l'altro, mira a far percepire il valore e il rispetto delle culture e delle tradizioni delle popolazioni locali e ad acquisire consapevolezza delle norme di condotta disciplinate dal Diritto Umanitario. Infatti, se il fine ultimo di queste missioni è il consolidamento delle condizioni di pace e stabilità, questo obiettivo non può essere disgiunto dal rispetto delle culture, delle tradizioni e dei diritti umani.

4.2 Che cosa è stato fatto per assicurare che i membri del personale delle Forze Armate siano coscienti di essere individualmente responsabili delle loro azioni ai sensi del diritto nazionale ed internazionale?

Nel quadro della formazione del personale nel settore del Diritto Umanitario, vengono organizzati con cadenza annuale presso il Centro Alti Studi della Difesa (CASD):

- uno specifico seminario in materia di diritti umani dedicato ai frequentatori dell'Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD),
- un "Corso interforze per la formazione dei Consiglieri Giuridici" per i frequentatori dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI). Scopi principali del corso sono: la formazione di specialisti in grado di assistere i Comandanti nell'applicazione delle norme nazionali ed internazionali di Diritto Umanitario; contribuire alla sensibilizzazione ed alla diffusione nella rispettiva F.A. di tali temi. Tale corso viene proposto a un consistente numero di frequentatori dell'ISSMI, che hanno la possibilità di qualificarsi quali "Consiglieri Giuridici nelle F.A.". In tale ambito, i programmi comprendono, tra l'altro, anche la trattazione del "Codice di Condotta dell'OSCE".

Inoltre, il personale militare destinato ad essere impiegato in missioni fuori del territorio nazionale segue anche specifiche attività formative in materia di Diritto Internazionale e, nello specifico, di quello Umanitario. Tali attività sono integrate da conferenze di carattere storico culturale e da direttive sui comportamenti da tenere nel Paese teatro della missione, nel rispetto degli usi e costumi delle popolazioni locali. Peraltro, le quattro F.A. inviano, ogni anno, propri Ufficiali alla frequenza dei seguenti corsi:

- "Diritto Internazionale Umanitario" presso l'International Institute of Humanitarian Law di Sanremo;
- "Corso per Consiglieri qualificati" organizzato dal Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana di Sanremo.

Per la preparazione delle Unità da impiegare in operazioni di "mantenimento della pace (peacekeeping)", sono state capillarmente diramate specifiche pubblicazioni quali:

- il "Manuale di Diritto Umanitario" in 5 volumi (riportante tutte le principali Convenzioni Internazionali di Diritto Umanitario);
- il "Manuale per le operazioni di mantenimento della pace e per gli interventi umanitari";
- il "Codice di comportamento delle F.A. in operazioni";
- un opuscolo sugli aspetti legali delle operazioni all'estero.

4.3 Come assicura il vostro Stato che le forze armate non siano impiegate per limitare l'esercizio pacifico e legittimo dei diritti dell'uomo e dei diritti civili da parte delle persone, in quanto singoli o in quanto rappresentanti di gruppi, né per privarle della loro identità nazionale, religiosa, culturale, linguistica o etnica?

Si vedano le risposte alle domande 4.1 e 4.2


4.4 Che cosa è stato fatto per consentire l'esercizio dei diritti civili da parte dei singoli membri del personale e assicurare che le Forze Armate del Paese siano politicamente neutrali?

Si vedano le risposte alle domande 2.1, 2.2, 2.3 e 3.3 della Sezione II.

4.5 Come assicura il vostro Stato che la sua politica e la sua dottrina di difesa siano conformi al diritto internazionale?

La struttura legale della Difesa si può suddividere in tre differenti livelli politico, strategico militare e operativo come illustrato nello schema di seguito:

Struttura Legale



Lo Stato Maggiore della Difesa, in particolare, si avvale della consulenza giuridica svolta dall'Ufficio Generale Affari Giuridici (UGAG) posto alle dirette dipendenze del Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa e i cui compiti specifici sono:

- studiare ed esaminare i provvedimenti legislativi e le evoluzioni giurisprudenziali, assicurando assistenza e consulenza in materia legale;
- fornire supporto in campo giuridico, contribuendo alla definizione degli indirizzi di policy, attraverso l'indicazione del quadro normativo, entro i quali devono essere armonizzati le attività, i piani e i programmi;

- corrispondere direttamente con l’Ufficio Generale del Capo di SMD, con l’Ufficio Legislativo e con i paritetici Uffici del Gabinetto del Ministro, del Segretariato Generale e degli SM di F.A.;
- fornire il supporto giuridico alle attività condotte nel quadro della cooperazione con le F.A, le organizzazioni militari e civili con cui il Paese intrattiene relazioni internazionali e/od alle quale aderisce;
- seguire, analizzare e valutare gli atti normativi che interessano l’impiego delle F.A. fuori dal territorio nazionale, con particolare riguardo alle risoluzioni ONU, alle direttive NATO ed agli altri provvedimenti d’interesse adottati dalle Organizzazioni internazionali, multilaterali e regionali;
- curare l’elaborazione degli accordi di cooperazione di natura politico-militare nel campo della Difesa bi e multilaterali.

Nell’articolazione dell’Ufficio, è anche inclusa, per il settore internazionale, una Sezione UE, OSCE ed organismi bilaterali che fornisce consulenza giuridica nello specifico campo di competenza.

SEZIONE III. ACCESSO DEL PUBBLICO E CONTATTI

1. Accesso del Pubblico

1.1 Come viene informato il pubblico in merito alle disposizioni del Codice di Condotta?

Le informazioni relative al Codice di Condotta verranno pubblicizzate in futuro nei siti WEB istituzionali. Al momento esse sono accessibili tramite il sito WEB OSCE.

1.2 Quali informazioni supplementari relative al Codice di Condotta, come ad esempio le risposte fornite nel Questionario sul Codice di Condotta, sono rese accessibili al pubblico nel vostro Stato?

Non ancora disponibili.

1.3 Come assicura il vostro Stato l’accesso del pubblico a informazioni connesse alle forze armate del vostro Stato?

Le Forze Armate provvedono individualmente alla diffusione di informazioni su modalità di reclutamento, stato giuridico, progressione di carriera e opportunità lavorative post servizio mediante i propri dedicati organi di pubblica informazione.

Propaganda diretta mediante opuscoli informativi o accesso diretto tramite collegamento internet sul WEB consentono di avere un'ampia panoramica sull'organizzazione, sulle attività svolte dalle Forze Armate e sulla condizione del militare.

2. Contatti

2.1 Fornite informazioni relative al punto di contatto nazionale per l'applicazione del Codice di Condotta

Ministero degli Affari Esteri

Direzione Generale per gli affari politici e di sicurezza (DGAP)

Ufficio VI (OSCE)

Piazzale della Farnesina, 1

00135 Roma

Tel. +39.06.3691.2272

Fax. +39.06.3691.2274

Stato Maggiore della Difesa

III Reparto

Ufficio Controllo Armamenti

Via XX Settembre 123

00187 Roma

Tel. +39 0646912128

Fax +39 0646912930

Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Ufficio Coordinamento e Pianificazione per le Forze di Polizia

Servizio Relazioni Internazionali - Divisione Affari Multilaterali

Via Panisperna, 200

00184 Roma

Tel.: +39 06 465354862

Fax: +39 06 4826736